

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 ottobre 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Quindici e nomina
della commissione straordinaria Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 settembre 2002.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad
estrazione istantanea denominata «Colora la tua fortuna».
Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 16 settembre 2002.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la ven-
dita dell'acqua minerale naturale «San Bernardo - Sorgente
della Rocca», in Ormea Pag. 6

DECRETO 19 settembre 2002.

Rettifica al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, concer-
nente «Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto supe-
riore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni
rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati» .. Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 18 settembre 2002.

Modifica dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie
base, speciali e ulteriori, di cui all'allegato n. 1 della delibera-
zione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre
2001, n. 228/01. (Deliberazione n. 169/02) Pag. 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specia-
lità medicinale per uso umano «Epsoclar» Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specia-
lità medicinale per uso umano «Tachipirina» Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Germoral collutorio».
Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Septi steril super alcolico».
Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vagifem».
Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxifar» Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Airtal».
Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribotrex».
Pag. 31

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Quindici e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il comune di Quindici (Avellino), i cui organi sono stati rinnovati nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte degli amministratori e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pesanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Quindici;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Quindici, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Quindici (Avellino) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Bartolomeo Galdenzi - prefetto a riposo;

dott. Armando Amabile - vice prefetto;

dott.ssa Maria Antonietta Cava - vice prefetto aggiunto.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'in-
terno*

*Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2002
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 11, foglio n. 210*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto ente è collocato in un contesto ambientale, profondamente permeato dalla radicata presenza di gruppi criminali la cui opera, mirata ad interessare intrecci finalizzati al conseguimento della propria egemonica espansione, ha causato negative ripercussioni sulla gestione dell'amministrazione locale.

A seguito di risultanze investigative, in data 24 giugno 2002, il sindaco, il vice sindaco ed un assessore sono stati tratti in arresto, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 20 giugno 2002 dal GIP del tribunale di Napoli, perché ritenuti responsabili, tra l'altro, del reato di cui all'art. 416-bis c.p. Con successivo provvedimento del 6 luglio scorso, il tribunale ha revocato la misura cautelare in carcere disposta nei confronti di un assessore, respingendo, nel contempo, l'istanza di revoca dei medesimi provvedimenti cautelari prodotta dal titolare dell'organo di vertice dell'ente e dal suo vice.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nei servizi dell'ente è stata istituita, in data 28 giugno 2002, una commissione di accesso ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel contempo, in conseguenza delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, finalizzate alla dissoluzione dell'organo elettivo, il predetto ente è stato sospeso con decreto prefettizio del 29 giugno 2002, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del citato decreto legislativo.

Gli accertamenti condotti dalla commissione, sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico dei predetti amministratori, confluiti nella relazione commissariale conclusiva

dell'accesso, cui si rinvia integralmente, evidenziano la sussistenza di infiltrazioni e condizionamento da parte della criminalità organizzata sull'apparato burocratico e sugli organi elettivi dell'ente.

Le cointeressenze esistenti tra alcuni amministratori ed esponenti di una nota famiglia camorrista possono essere fatte risalire già all'epoca pre-elettorale, durante la quale si sono verificati anche alcuni attentati finalizzati ad impedire la formazione di liste elettorali. Dette liste miravano a proporre soggetti politici alternativi che avrebbero messo in discussione l'equilibrio gestionale voluto dalla dominante consorteria criminale in favore di candidati risultati poi eletti.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'amministrazione comunale si manifesta principalmente nel settore degli appalti, attraverso le «pressioni» esercitate da alcuni componenti del civico consesso nei confronti delle ditte vincitrici, per imporre l'assunzione di personale anche in esubero rispetto alle reali necessità delle ditte. La capacità di intimidazione è stata espressa dai predetti amministratori confidando non solo nel proprio ruolo, ma anche nella presenza di uno dei più noti personaggi dell'organizzazione camorristica durante i colloqui tra gli amministratori e le stesse imprese.

Dalla ricostruzione delle vicende operata dagli organi investigativi, viene, inoltre, delineato un complesso sistema di rapporti tra alcuni amministratori ed appartenenti alla dominante cosca che hanno consentito una costante e cospicua provvista di denaro alla predetta organizzazione criminale. Le procedure di appalto dei lavori di competenza del comune sono state gestite in modo da predeterminarne l'affidamento e sono state finalizzate anche al conseguimento di tangenti elevatissime sui compensi spettanti a tecnici progettisti dei lavori e collaudatori di opere pubbliche.

Il descritto sistema di tangenti ha caratterizzato anche l'attribuzione di incarichi professionali a tecnici i quali, una volta ottenuto l'incarico, dovevano versare una quota di denaro.

È emerso, altresì, che alcuni amministratori hanno attivamente assecondato gli interessi del clan criminale sui fondi della ricostruzione post-terremoto, favorendo esponenti legati al predetto clan, sia nella concessione dei contributi e sia nell'affidamento di incarichi di progetto, nonché garantendo una diretta partecipazione all'opera di ricostruzione delle imprese legate al clan, in cambio di appoggio elettorale.

È stato di fatto aggirato il sistema della licitazione privata in quanto, previo accordo con le ditte da favorire, venivano inseriti fittizi concorrenti con il solo scopo di presentare offerte compiacenti, tali da consentire alla ditta già comunque prescelta di aggiudicarsi i lavori in modo formalmente regolare con un minimo di ribasso.

Altra questione significativa è quella relativa alla costruzione, effettuata da un'associazione temporanea di imprese, del muro di recinzione della villa di proprietà dell'appartenente ad una famiglia camorrista, perché chiarisce la cointeressenza negli affari dell'organizzazione camorrista e dell'amministrazione comunale. In particolare, l'episodio è incentrato nel riuscito stratagemma di far considerare, da parte dell'ente, necessaria ed indifferibile la realizzazione di un'opera pubblica, per conseguire, in realtà, l'edificazione con denaro pubblico dell'opera di interesse esclusivo del privato.

Anche la gestione del personale e, segnatamente, le assunzioni temporanee per fronteggiare eventi calamitosi, risultano caratterizzate da criteri clientelari e favoritismi sia perché effettuate oltre il limite del consentito sia perché è stata disattesa la normativa di settore in ordine ai criteri di affidamento e di rinnovo degli incarichi.

Sintomatica della compromissione dell'apparato burocratico è la circostanza che la maggior parte dei soggetti assunti a tempo determinato sia legata da rapporti di parentela ed affinità ovvero da vincoli affettivi con i clan dominanti, nonché con un amministratore locale.

Ulteriore indicatore del condizionamento ambientale esercitato dalla criminalità organizzata si rinviene nella vicenda relativa alla gestione di un immobile confiscato. Infatti, detto immobile è stato

affidato in conduzione al coniuge dell'ex proprietario del bene, con il chiaro intento di non privare la famiglia dell'effettiva disponibilità del bene stesso.

Sintomatico segnale di soggezione dell'apparato politico a scelte corrispondenti ad interessi estranei all'ente è dato dall'assenza di efficaci azioni di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio; infatti, a fronte di numerose ordinanze di demolizione, non è stata quasi mai riscontrata la conclusione del rigoroso iter procedurale.

In merito alle attività espropriative di terreni, finalizzate a fronteggiare l'emergenza idrogeologica, risulta che sono state liquidate somme di denaro anche a quei soggetti non in possesso di un titolo idoneo a dimostrare la proprietà del bene espropriato e che risultano avere rapporti di parentela con le famiglie camorriste locali.

Una gestione caratterizzata da disordine amministrativo-contabile, terreno fertile per la malavita, si riscontra anche nella erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dai propri alloggi a seguito dei noti eventi calamitosi, che è avvenuta frequentemente con il ricorso all'incasso dei titoli di spesa da parte di persone diverse dagli intestatari.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche.

La situazione di grave condizionamento e di evidente degrado emersa nel comune di Quindici, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento alle scelte delle locali organizzazioni criminali che pervade il comune di Quindici impone da parte dello Stato un ben più incisivo intervento, adeguatamente mirato a sostenere il ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutivo previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, può intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall'art. 141, come nella fattispecie a seguito delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti.

Pertanto il prefetto di Avellino, con relazione del 5 settembre 2002, che qui s'intende integralmente richiamata, valutata la situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale è nota la diffusione del fenomeno criminale, sia in relazione allo stato di disfunzionalità dell'ente, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A11915

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 settembre 2002.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Colora la tua fortuna».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto di indire una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colora la tua fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 15 settembre 2002, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colora la tua fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce il prezzo di vendita al pubblico del biglietto e l'indicazione del colore di stampa di ogni biglietto: rosso, giallo, blu, rosa, verde e arancione. Nella parte centrale del biglietto è presente l'area di gioco costituita da un rettangolo ricoperto da speciale vernice asportabile. Nella parte inferiore inoltre sono presenti due rettangoli, anch'essi ricoperti da speciale vernice; quello contraddistinto dalla scritta «Non grattare qui», contiene il codice di validazione e quello contrassegnato dalla scritta «Non grattare» contiene i codici di validazione per i rivenditori.

Sul lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti.

Sul retro del biglietto è riportato il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è di 1,50 euro.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola mediante raschiatura dell'area di gioco; in caso di vincita l'importo del premio è quello rinvenuto nell'area di gioco.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 25.860.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

1 ^a categoria: n.	4	premi di	€ 50.000,00
2 ^a categoria: n.	4	« «	€ 25.000,00
3 ^a categoria: n.	240	« «	€ 500,00
4 ^a categoria: n.	80.000	« «	€ 50,00
5 ^a categoria: n.	640.000	« «	€ 10,00
6 ^a categoria: n.	960.000	« «	€ 4,00
7 ^a categoria: n.	5.600.000	« «	€ 2,00

Art. 6.

Il pagamento dei premi di 1^a, 2^a e 3^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, previa perizia in merito all'autenticità ed al premio vinto.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di 4^a, 5^a, 6^a e 7^a categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale

decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di 4^a, 5^a, 6^a e 7^a categoria anche dopo il suddetto termine, ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 settembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002

*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 102*

02A11847

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2002.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale naturale «San Bernardo - Sorgente della Rocca», in Ormea.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista la nota in data 3 dicembre 2001, n. 28401/21.7 con la quale il Settore Programmazione - Sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali termali della regione Piemonte ha chiesto di dare corso all'istanza di riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale naturale «San Bernardo - Sorgente Della Rocca» di Ormea (Cuneo), avanzata dalla società San Pellegrino S.p.A, con sede in Milano, via Castelvetro 17 - 23;

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto delle motivazioni addotte dal Settore Programmazione - Sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali termali della regione Piemonte;

Ritenuto di dover preliminarmente procedere alla revoca del riconoscimento come acqua minerale naturale dell'acqua «San Bernardo - Sorgente Della Rocca»;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati il decreto ministeriale 16 novembre 1990, n. 2674 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Bernardo - Sorgente Della Rocca» di Ormea (Cuneo) ed il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3247 - 151 di conferma del suddetto riconoscimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 16 settembre 2002

p. Il direttore generale: FILIPPETTI

02A11923

DECRETO 19 settembre 2002.

Rettifica al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, concernente «Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'ISPEL;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597;

Avuto presente l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità la determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, riguardante il riordino dell'ISPEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, recante «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative a compiti dell'ISPEL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268»;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, in ordine ai servizi resi a pagamento dall'Istituto secondo le tariffe (tabelle A, B, C), ai sensi del comma 2 del predetto articolo;

Vista la tabella B, prevista dal citato art. 19, comma 1, riferita ai servizi omologativi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale», a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il proprio decreto 9 marzo 2001 «Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001);

Accertato che nel cennato decreto 9 marzo 2001 alla voce «Attività di rilascio documenti ...», le tariffe 11.13.0; 11.13.1; 11.13.2 e 11.13.3 risultano prive dell'importo correlato al singolo servizio;

Accertato, inoltre, che nel medesimo decreto 9 marzo 2001, alla voce «Prestazioni dei laboratori» le tariffe 14.3.1; 14.3.2 e 14.3.3 richiedono integrazioni nell'importo (14.3.1) e rettifiche sostanziali dell'importo non riportato nei valori di cui alla deliberazione del Comitato tecnico scientifico dell'ISPEL del 26 settembre 2000;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato tecnico scientifico dell'ISPEL di cui alla seduta del 24 ottobre 2000 di prosecuzione della precedente seduta del 26 settembre 2000 nelle determinazioni assunte definitivamente in ordine all'aggiornamento delle tariffe, ai sensi della sopracitata normativa;

Ravvisata la necessità di effettuare, quindi, le rettifiche ed integrazioni dovute a mero errore materiale di trascrizione,

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe allegate al presente decreto, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 2001, richiamato nelle premesse, sono così integrate e rettifiche; in particolare

sono integrate relativamente alla tariffa XI (11.13.0; 11.13.1; 11.13.2 e 11.13.3) e alla tariffa XIV (14.13.1) e rettifiche relativamente alla tariffa XIV (14.13.2 e 14.13.3) secondo il prospetto di seguito specificato:

1. Tariffa XI: «Attività di rilascio documenti previsti da disposizioni legislativi o regolamentari - Rilascio riconoscimento di idoneità (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e decreto ministeriale n. 628/1996) oltre al rimborso di cui alla tabella C» con l'integrazione dell'importo corrispondente:

		Lire	Euro
11 13 0	Ponti sollevatori veicoli di serie con portata fino a 7,5 t	4.200.000	2.169,12
11 13 1	Ponti sollevatori veicoli di serie con portata oltre 7,5 t	5.200.000	2.685,58
11 13 2	Ponti sollevatori veicoli singoli con portata fino a 7,5 t	585.000	302,13
11 13 3	Ponti sollevatori veicoli singoli con portata oltre 7,5 t	685.000	353,77

Tariffa XIV «Prestazioni dei laboratori» con l'integrazione dell'importo corrispondente:

		Lire	Euro
14 13 1	Valutazione documentazione per qualificare costruttori apparecchi a pressione	1.000.000	516,46

La integrazioni di cui al punto 1 operano dal 28 marzo 2001, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo 2001.

2 - Tariffa XIV «Prestazioni dei laboratori»:

		Lire	Euro
14 13 2	Verifica di valutazione sul territorio nazionale presso il fabbricante per la qualifica come costruttore di apparecchi a pressione per due tecnici	2.160.000	1.115,55
14 13 3	Per la verifica di cui al punto precedente, effettuata per costruttori, all'estero è dovuto un contributo forfettario, per ogni giornata di lavoro e/o di viaggio e per ciascuno dei due tecnici impiegati, di nonché il rimborso del trattamento completo di missione	1.000.000	516,46

Le rettifiche di cui al punto 2 operano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A11914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 settembre 2002.

Modifica dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01. (Deliberazione n. 169/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2002;

Premesso che:

con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica riportato nell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);

il comma 4.1 del testo integrato prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno ogni esercente proponga le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intende offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo;

il comma 4.2 del testo integrato stabilisce che la proposta di cui al precedente alinea avvenga mediante l'utilizzo dei moduli di cui all'allegato n. 1 del medesimo testo integrato;

il comma 5.3 del testo integrato consente agli esercenti di applicare componenti tariffarie in relazione a differenze positive tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del fattore di potenza del cliente;

con deliberazione 1° agosto 2002, n. 152/02 (di seguito: deliberazione n. 152/02) l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per l'anno 2003;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il testo integrato;

la deliberazione n. 152/02;

Ritenuto che sia opportuno:

aggiornare i moduli di cui all'allegato n. 1 del testo integrato coerentemente con i nuovi corrispettivi per il servizio di trasporto per l'anno 2003 fissati con la deliberazione n. 152/02;

integrare i medesimi moduli mediante l'aggiunta di un modulo finalizzato a raccogliere informazioni dettagliate in merito all'applicazione da parte degli esercenti delle componenti tariffarie di cui al comma 5.3 del testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Modificazione del testo integrato

1.1. L'allegato n. 1 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni (di seguito richiamato come: testo integrato), è sostituito dall'allegato n. 1 alla presente deliberazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. Il testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di cui al comma 1.1 del presente provvedimento, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

2.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 18 settembre 2002

Il presidente: RANCI

Allegato n. 1

MODULI PER LA PROPOSTA DELLE OPZIONI TARIFFARIE BASE, SPECIALI E ULTERIORI

DI CUI AL COMMA 4.2 DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI CONDIZIONI
TECNICHE ED ECONOMICHE PER I SERVIZI DI TRASPORTO, DI MISURA E DI
VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA (DI SEGUITO: TESTO INTEGRATO)

OPZIONI TARIFFARIE 2003

Istruzioni per la compilazione dei moduli

I moduli, suddivisi in Quadri, comprendono:

- **Modulo 1:** Informazioni generali per tutte le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che l'esercente intende offrire
- **Modulo 1bis:** Componenti tariffarie per prelievi di energia reattiva di cui al comma 5.3 del Testo integrato
- **Modulo 2:** Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.1 del Testo integrato
- **Modulo 3:** Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.2 del Testo integrato
- **Modulo 4:** Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita a clienti del mercato vincolato, predisposte ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato
- **Modulo 5:** Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per utenze domestiche in bassa tensione, predisposte ai sensi dell'articolo 23 del Testo integrato

Ai fini della compilazione dei moduli va notato che:

- Ai sensi del comma 5.1 del Testo Integrato, ciascun esercente è tenuto a proporre almeno un'opzione tariffaria base per il servizio di trasporto ai clienti finali attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del medesimo Testo integrato. A titolo esemplificativo, l'esercente che disponga di una rete di distribuzione in media tensione, indipendentemente dalla presenza di clienti connessi a tale reti, deve proporre almeno un'opzione base per la tipologia "utenze in media tensione di illuminazione pubblica" ed un'opzione tariffaria base per la tipologia "altre utenze in media tensione".

- Ciascuna opzione tariffaria base deve essere compatibile con il vincolo V2, di cui al comma 8.1, definito con riferimento alla tariffa TV2 di seguito riportata (valori validi per l'anno 2003, determinati in base a quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 152/02):

Anno 2003			
Tipologia contrattuale	α_1 centesimi di euro/punto di prelievo per anno	α_2 centesimi di euro/kW per anno	α_3 centesimi di euro/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	6.177,5200	0,3700
Altre utenze in bassa tensione	5.674,1500	3.312,6700	0,5200
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	3.130,5000	0,3500
Altre utenze in media tensione	128.879,1400	3.666,0700	0,5300
Utenze in alta e altissima tensione	7.147.017,5000	-	0,4800

Modulo 1 - Informazioni generali per tutte le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che l'esercente intende offrire

QUADRO 1 - DATI ESERCENTE

L'esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale), indica il proprio codice fiscale e riporta il proprio codice esercente come comunicato dagli Uffici dell'Autorità (es. E567). La denominazione ed il codice esercente devono essere riportate in ciascuna delle pagine che compongono il modulo.

1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - CODICE FISCALE

1.3 - CODICE ESERCENTE

E

QUADRO 2 - ELENCO DELLE OPZIONI TARIFFARIE BASE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'esercente riporta l'elenco delle opzioni tariffarie base proposte all'Autorità per il servizio di trasporto. Per ciascuna opzione è richiesta l'indicazione di un Codice identificativo opzione, della Tipologia contrattuale alla quale l'opzione si riferisce (le tipologie sono elencate al comma 2.2 del Testo integrato), della Denominazione opzione, così come specificato nelle schede relative alle singole opzioni (si veda il Modulo 2). Le informazioni riportate in questo quadro devono essere coerenti con quelle indicate nelle schede individuali riferite a ciascuna opzione base. Per il servizio di trasporto ciascun esercente è tenuto a proporre almeno un'opzione tariffaria base per ogni tipologia contrattuale (escluse le utenze domestiche) relativa ai livelli di tensione per i quali l'impresa dispone di reti di distribuzione.

	a - Codice identificativo opzione	b - Tipologia contrattuale	c - Denominazione opzione
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
...			

QUADRO 3 - ELENCO DELLE OPZIONI TARIFFARIE SPECIALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'esercente riporta l'elenco delle opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto. Sono richieste le stesse informazioni previste per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto.

	a - Codice identificativo opzione	b - Tipologia contrattuale	c - Denominazione opzione
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
...			

Modulo 1 - Informazioni generali per tutte le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che l'esercente intende offrire

Denominazione esercente

Codice esercente

E

QUADRO 4 - ELENCO DELLE OPZIONI TARIFFARIE ULTERIORI PER IL SERVIZIO DI VENDITA A CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO

L'esercente riporta l'elenco delle opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita a clienti del mercato vincolato (diversi dalle utenze domestiche) previste dall'articolo 21 del Testo integrato. Sono richieste le stesse informazioni previste per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto.

	a - Codice identificativo opzione	b - Tipologia contrattuale	c - Denominazione opzione
4.1			
4.2			
4.3			
4.4			
4.5			
4.6			
...			

QUADRO 5 - ELENCO DELLE OPZIONI TARIFFARIE ULTERIORI PER IL SERVIZIO DI VENDITA PER UTENZE DOMESTICHE IN BASSA TENSIONE

L'esercente riporta l'elenco delle opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per utenze domestiche in bassa tensione previste dall'articolo 23 del Testo integrato. Sono richieste le stesse informazioni previste per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto.

	a - Codice identificativo opzione	b - Tipologia contrattuale	c - Denominazione opzione
5.1			
5.2			
5.3			
5.4			
5.5			
5.6			
...			

Modulo 1 bis - Componenti tariffarie per prelievi di energia reattiva di cui al comma 5.3 del Testo integrato																																																			
Denominazione esercente																																																			
Codice esercente	E																																																		
Quadro 1 - Applicazione di componenti tariffarie ai prelievi di energia reattiva 1.1 - E' prevista l'applicazione di componenti tariffarie ai prelievi di energia reattiva, come consentito dal comma 5.3 del Testo integrato? Indicare se si intende applicare, per almeno una delle tipologie contrattuali servite, componenti tariffarie ai prelievi di energia reattiva. SI <input style="width: 50px;" type="checkbox"/> NO <input style="width: 50px;" type="checkbox"/> 1.2 - Se la risposta è sì, precisare per quali tipologie o sottoinsieme delle tipologie contrattuali è prevista l'applicazione di componenti tariffarie ai prelievi di energia reattiva (Ad esempio: utenze in alta e altissima tensione; altre utenze in media tensione; altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 30 kW...) 1.3 - Componenti tariffarie per energia reattiva Nella colonna (a) - Tipologia o sottoinsieme della tipologia - indicare la tipologia contrattuale (ad es. altre utenze in media tensione) o il sottoinsieme della tipologia contrattuale (ad es. altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 30 kW) alla quale si riferisce il corrispettivo. Nella colonna (b) - Corrispettivo unitario - indicare il corrispettivo unitario applicato, precisando anche la relativa unità di misura (ad esempio: centesimi di euro/kvarh). Nella colonna (c) - Modalità applicative - precisare le modalità di applicazione della componente tariffaria (ad esempio: corrispettivo applicato con quantità di energia reattiva compresa tra il 50% ed il 75% all'energia attiva). La colonna (d) - Note - può essere utilizzata per eventuali precisazioni. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">a - Tipologia o sottoinsieme della tipologia</th> <th style="width: 25%;">b - Corrispettivo unitario (precisare l'unità di misura)</th> <th style="width: 25%;">c - Modalità applicative</th> <th style="width: 25%;">d - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> 1.4 - Altre modalità applicative				a - Tipologia o sottoinsieme della tipologia	b - Corrispettivo unitario (precisare l'unità di misura)	c - Modalità applicative	d - Note																																												
a - Tipologia o sottoinsieme della tipologia	b - Corrispettivo unitario (precisare l'unità di misura)	c - Modalità applicative	d - Note																																																

**Modulo 2 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto,
predisposte ai sensi del comma 5.1 del Testo integrato**

Denominazione esercente

Codice esercente

E

Quadro 1 - DESCRIZIONE

A ciascuna opzione base per il servizio di trasporto l'esercente assegna un nome (denominazione opzione) e un codice (codice identificativo opzione). Il nome e il codice devono corrispondere a quanto indicato nel Modulo 1. Il codice identificativo dell'opzione viene poi riportato in testa ad ogni pagina del presente Modulo 2.

1.1 - Denominazione opzione

1.2 - Codice identificativo opzione

L'esercente riporta la tipologia contrattuale (così come definita al comma 2.2 del Testo integrato) alla quale l'opzione stessa si riferisce. Inoltre, qualora l'accesso all'opzione fosse sottoposto a particolari condizioni (per esempio potenza a disposizione superiore a una certa soglia), indica il sottoinsieme di contratti ai quali l'opzione è destinata (per esempio: contratti con potenza a disposizione superiore a 100 kW).

1.3 - Tipologia contrattuale

1.4 - Sottoinsieme della tipologia ai quali è destinata l'opzione

L'esercente indica il tipo di opzione oggetto del modulo. Sono stati indicati alcuni possibili tipi di opzione (monoraria, bioraria, multioraria, e altro); se l'esercente propone un'opzione che non rientra nei tipi previsti deve specificarne le caratteristiche.

1.5 - Tipo di opzione

- ☐ Monoraria
☐ Bioraria
☐ Multioraria
☐ Doppio impegno di potenza
☐ Durata inferiore all'anno
☐ Altro

1.6 - Specificare

Modulo 2 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.1 del Testo integrato																				
Denominazione esercente																				
Codice esercente	E																			
<i>Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1</i> Codice identificativo opzione																				
Quadro 2 - CORRISPETTIVI 2.1 - L'opzione tariffaria (che ai sensi Testo integrato non comprende le componenti CCA, A e UC) prevede corrispettivi unitari pari a quelli della tariffa TV2 di cui all'articolo 8 del Testo integrato (come riportata nelle Istruzioni per la compilazione)? SI NO 2.2 - Se la risposta è sì, non è necessario compilare il resto del Quadro 2. Se la risposta è no, seguire le istruzioni del punto 2.3. 2.3 - Corrispettivi unitari <i>Nel caso in cui sia stata barrata la casella NO al precedente punto 2.1, l'esercente riporta i corrispettivi unitari previsti dall'opzione proposta. Per ciascun corrispettivo l'esercente indica (a) l'unità di misura nella quale è espresso (centesimi euro/punto di prelievo per anno, centesimi euro/kW per anno, centesimi euro/kWh, o altro) e (b) il valore unitario (che non comprende le componenti CCA, A e UC). Nella colonna (c) l'esercente riporta eventuali restrizioni al campo di applicazione. Per esempio, nel caso di opzioni multiorarie nelle note l'esercente indica la fascia oraria nella quale viene applicato il corrispettivo.</i> 2.3.1 - Corrispettivi fissi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">a - Unità di misura</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">b - Valore (centesimi di euro)</th> <th style="width: 34%; padding: 5px;">c - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 2.3.2 - Corrispettivi di potenza <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">a - Unità di misura</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">b - Valore (centesimi di euro)</th> <th style="width: 34%; padding: 5px;">c - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 2.3.3 - Corrispettivi di energia <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">a - Unità di misura</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">b - Valore (centesimi di euro)</th> <th style="width: 34%; padding: 5px;">c - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note				a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note				a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note			
a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note																		
a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note																		
a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note																		

Modulo 2 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.1 del Testo integrato	
Denominazione esercente	
Codice esercente	E
Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1 Codice identificativo opzione	
Quadro 3 - MODALITA' APPLICATIVE	
3.1 - Nozione di potenza 3.1.1 - La nozione di potenza impegnata rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza è quella di cui all'articolo 1 del Testo integrato? SI ☐ NO ☐ 3.1.2 - Se la risposta è no, specificare la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza 3.2 - Maggiorazioni sui superi L'esercente indica se sono previste maggiorazioni dei corrispettivi per prelievi di potenza che vadano oltre determinate soglie. In caso affermativo, dovrà specificare la soglia al di là della quale scattano le maggiorazioni (ad esempio potenza disponibile) e descrivere le maggiorazioni (corrispettivi). 3.2.1 - Sono previste maggiorazioni dei corrispettivi di potenza per prelievi che superino determinate soglie? SI ☐ NO ☐ 3.2.2 - Se la risposta è sì, come viene identificata la soglia al di là della quale scattano le maggiorazioni? 3.2.3 - Descrizione delle eventuali maggiorazioni 3.3 - Fasce orarie 3.3.1 - L'opzione presenta corrispettivi differenziati per fasce orarie? SI ☐ NO ☐ 3.3.2 - Se la risposta è sì, dette fasce orarie sono quelle previste all'articolo 1 del Testo integrato? SI ☐ NO ☐ 3.3.3 - Se la risposta è no, è necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata 3.4 - Modalità di applicazione dei corrispettivi di potenza Nei casi di differenziazione oraria dei corrispettivi di potenza l'esercente ne precisa la modalità di addebito. L'esercente barra la casella relativa alla modalità a) se i corrispettivi unitari di potenza espressi in centesimi di euro/kWh sono riferiti in relazione alla potenza incrementale, così come era previsto dal provvedimento CIP n. 44/80 e successive modificazioni in materia di tariffe multiorarie. Altrimenti l'esercente barra la lettera b) e specifica le modalità di addebito. 3.4.1 - Come vengono applicati i corrispettivi di potenza, quando sono differenziati per fascia oraria? a) calcolati sulla potenza incrementale ☐ b) altro ☐ 3.4.2 - Specificare le modalità applicative se si sceglie la voce b) 3.5 - Altre modalità applicative	

Modulo 2 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.1 del Testo integrato	
Denominazione esercente	
Codice esercente	E
Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1	
Codice identificativo opzione	
Quadro 4 - DICHIARAZIONE	
L'esercente, per ciascuna opzione tariffaria base per il servizio di trasporto, dichiara la compatibilità di tale opzione con il vincolo V2.	
Il sottoscritto _____	

dichiara che l'opzione tariffaria base per il servizio di trasporto identificata con il codice _____ e denominata _____	

è compatibile con il vincolo V2, di cui al comma 8.1 del Testo integrato.	
Data	Firma

Modulo 3 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.2 del Testo integrato																				
Denominazione esercente																				
Codice esercente	E																			
Quadro 1 - DESCRIZIONE <i>A ciascuna opzione speciale per il servizio di trasporto l'esercente assegna un nome (denominazione opzione) e un codice (codice identificativo opzione). Il nome e il codice devono corrispondere a quanto indicato nel Modulo 1. Il codice identificativo dell'opzione viene poi riportato in testa ad ogni pagina del presente Modulo 3.</i> 1.1 - Denominazione opzione 1.2 - Codice identificativo opzione <i>L'esercente riporta la tipologia contrattuale (così come definita al comma 2.2 del Testo integrato) alla quale l'opzione stessa si riferisce. Inoltre, qualora l'accesso all'opzione sia sottoposto a particolari condizioni (per esempio potenza a disposizione superiore a una certa soglia), indica il sottoinsieme di contratti ai quali l'opzione è destinata (per esempio: contratti con potenza a disposizione superiore a 100 kW).</i> 1.3 - Tipologia contrattuale 1.4 - Sottoinsieme della tipologia al quale viene offerta l'opzione <i>L'esercente indica, quindi, il tipo di opzione oggetto della scheda (monoraria, bioraria, multioraria, e altro).</i> 1.5 - Tipo di opzione																				
Quadro 2 - CORRISPETTIVI 2.1 - Corrispettivi unitari <i>L'esercente riporta di seguito i corrispettivi unitari previsti dall'opzione proposta (che non comprendono le componenti A e UC e la componente CCA). Per ciascun corrispettivo l'esercente indica (a) l'unità di misura nella quale è espresso (centesimi euro/punto di prelievo per anno, centesimi euro/kW per anno, centesimi euro/kWh, ecc.) e (b) il valore unitario (che non comprende le componenti A e UC e la componente CCA). Nella colonna (c) - Note - l'esercente riporta eventuali restrizioni al campo di applicazione ed indica se ed in quale proporzione il corrispettivo è a copertura di costi associati a previsioni contrattuali diverse e migliorative rispetto a quelle fissate dalla deliberazione n. 200/99.</i> 2.1.1 - Corrispettivi fissi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">a - Unità di misura</th> <th style="width: 33%;">b - Valore (centesimi di euro)</th> <th style="width: 33%;">c - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 2.1.2 - Corrispettivi di potenza <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">a - Unità di misura</th> <th style="width: 33%;">b - Valore (centesimi di euro)</th> <th style="width: 33%;">c - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 2.1.3 - Corrispettivi di energia <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">a - Unità di misura</th> <th style="width: 33%;">b - Valore (centesimi di euro)</th> <th style="width: 33%;">c - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note				a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note				a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note			
a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note																		
a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note																		
a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note																		

Modulo 3 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.2 del Testo integrato	
Denominazione esercente	
Codice esercente	E
<i>Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1</i> Codice identificativo opzione 	
Quadro 3 - MODALITA' APPLICATIVE	
3.1 - Nozione di potenza 3.1.1 - La nozione di potenza impegnata rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza è quella di cui all'articolo 1 del Testo integrato? SI ☐ NO ☐ 3.1.2 - Se la risposta è no, specificare la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza 3.2 - Maggiorazioni sui superi L'esercente indica se sono previste maggiorazioni dei corrispettivi per prelievi di potenza che vadano oltre determinate soglie. In caso affermativo, dovrà specificare la soglia al di là della quale scattano le maggiorazioni (ad esempio potenza disponibile) e descrivere le maggiorazioni (corrispettivi). 3.2.1 - Sono previste maggiorazioni dei corrispettivi di potenza per prelievi che superino determinate soglie? SI ☐ NO ☐ 3.2.2 - Se la risposta è sì, come viene identificata la soglia al di là della quale scattano le maggiorazioni? 3.2.3 - Descrizione delle eventuali maggiorazioni 3.3 - Fasce orarie 3.3.1 - L'opzione presenta corrispettivi differenziati per fasce orarie? SI ☐ NO ☐ 3.3.2 - Se la risposta è sì, dette fasce orarie sono quelle previste all'articolo 1 del Testo integrato? SI ☐ NO ☐ 3.3.3 - Se la risposta è no, è necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata 3.4 - Modalità di applicazione dei corrispettivi di potenza Nel caso di differenziazione oraria dei corrispettivi di potenza l'esercente ne precisa le modalità di addebito. L'esercente barra la casella relativa alla modalità a) se i corrispettivi unitari di potenza espressi in centesimi di euro/kVh sono riferiti in relazione alla potenza incrementale, così come era previsto dal provvedimento CJP n. 44/80 e successive modificazioni in materia di tariffe multiorarie. Altrimenti l'esercente barra la lettera b) e specifica le modalità di addebito. 3.4.1 - Modalità di applicazione dei corrispettivi di potenza, quando sono differenziati per fascia oraria. a) calcolati sulla potenza incrementale ☐ b) altro ☐ 3.4.2 - Specificare le modalità applicative se si sceglie la voce b) 3.5 - Altre modalità applicative	

Modulo 3 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.2 del Testo integrato								
Denominazione esercente								
Codice esercente	E							
<i>Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1</i> Codice identificativo opzione								
Quadro 4 - ISTANZA DI APPROVAZIONE <i>Istanza di approvazione dell'opzione tariffaria speciale per il servizio di trasporto, ai sensi del comma 3.4 del Testo integrato. Nell'istanza si precisa se si intende richiedere il riconoscimento di maggiori ricavi ammessi a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli associati alle opzioni tariffarie base per il servizio trasporto.</i> Ai sensi del comma 3.4 del Testo integrato il sottoscritto _____ _____ presenta istanza per l'approvazione dell'opzione tariffaria speciale per il servizio di trasporto identificata con il codice _____ e denominata _____ A tal fine SI RICHIEDE / NON SI RICHIEDE (*) il riconoscimento di maggiori ricavi ammessi a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli associati alle opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto. Data _____ Firma _____ (*) cancellare la voce che non interessa								
Quadro 5 - INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI ASSOCIATI ALLE OPZIONI TARIFFARIE SPECIALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 5.1 - Documentazione di cui al comma 3.5, lettera a, del Testo integrato <i>L'esercente descrive le caratteristiche degli eventuali servizi aggiuntivi associati all'opzione, specificando le eventuali previsioni contrattuali migliorative rispetto a quelle fissate dalla deliberazione n. 200/99</i> 5.2 - Stime dell'ambito di applicazione di cui al comma 3.5, lettera b, del Testo integrato <i>L'esercente fa una stima del numero di clienti finali, della potenza complessivamente impegnata e dei consumi complessivi che si attende di ottenere dall'opzione tariffaria in oggetto.</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">N.Clienti</th> <th style="width: 33%;">Potenza impegnata</th> <th style="width: 33%;">Consumo annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			N.Clienti	Potenza impegnata	Consumo annuo			
N.Clienti	Potenza impegnata	Consumo annuo						

Modulo 3 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto, predisposte ai sensi del comma 5.2 del Testo integrato	
Denominazione esercente	
Codice esercente	IE
Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1	
Codice identificativo opzione	
(CONTINUA)	
Quadro 5 - INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI ASSOCIATI ALLE OPZIONI TARIFFARIE SPECIALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO	
5.3 - Prospetto analitico dei costi aggiuntivi di cui al comma 3.5, lettera c, del Testo integrato	
L'esercente elenca i documenti, allegati alla presente scheda individuale, nei quali vengono fornite informazioni dettagliate circa i costi aggiuntivi che la prestazione del servizio associato a tale opzione comporta rispetto a quello associato alle opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto. Tale punto deve essere compilato solo nel caso in cui si intenda richiedere il riconoscimento di maggiori ricavi ammessi.	
5.4 - Attestazione di cui al comma 3.5, lettera d, del Testo integrato.	
Da compilare solo nel caso in cui si intenda richiedere il riconoscimento di maggiori ricavi ammessi.	

Modulo 4 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita a clienti del mercato vincolato, predisposte ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato;								
Denominazione esercente								
Codice esercente	E							
Quadro 1 - DESCRIZIONE A ciascuna opzione ulteriore per il servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato (predisposta ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato) l'esercente assegna un nome (denominazione opzione) e un codice (codice identificativo opzione). Il nome e il codice devono corrispondere a quanto indicato nel Modulo 1. Il codice identificativo dell'opzione viene riportato in testa ad ogni pagina del presente modulo 4. 1.1 - Denominazione opzione 1.2 - Codice identificativo opzione L'esercente riporta la tipologia contrattuale (così come definita al comma 2.2 del Testo integrato) alla quale l'opzione stessa si riferisce. Inoltre, qualora l'accesso all'opzione sia sottoposto a particolari condizioni (per esempio potenza a disposizione superiore a una certa soglia), indica il sottoinsieme di contratti ai quali l'opzione è destinata (per esempio: contratti con potenza a disposizione superiore a 100 KW). 1.3 - Tipologia contrattuale 1.4 - Sottoinsieme della tipologia al quale viene offerta l'opzione L'esercente indica, quindi, il tipo di opzione oggetto della scheda (monoraria, bioraria, multioraria; e altro). 1.5 - Tipo di opzione								
Quadro 2 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI ACQUISTO DELL'ENERGIA ELETTRICA 2.1 - Corrispettivo a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica. L'esercente specifica il corrispettivo a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica che intende offrire quale alternativa alla componente CCA di cui all'articolo 20 del Testo integrato. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 2px;">a - Unità di misura</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">b - Valore (centesimi di euro)</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">c - Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 2.2 - Altre specifiche L'esercente, ove rilevante, descrive le altre caratteristiche specifiche del corrispettivo			a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note			
a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note						

Modulo 4 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita a clienti del mercato vincolato, predisposte ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato;	
Denominazione esercente	
Codice esercente	E
Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1	
Codice identificativo opzione	
Quadro 3 - MODALITA' APPLICATIVE	
3.1 - Fasce orarie	
<i>L'esercente indica se il corrispettivo è applicato per fasce orarie e specifica la definizione di fasce orarie rilevante.</i>	
3.1.1 - L'opzione presenta corrispettivi differenziati per fasce orarie?	
SI ☐ NO ☐	
3.1.2 - Se la risposta è sì, dette fasce orarie sono quelle previste all'articolo 1 del Testo integrato?	
SI ☐ NO ☐	
3.1.3 - Se la risposta è no, è necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata	
3.2 - Altre modalità applicative	
<i>L'esercente, ove rilevante, indica altre modalità applicative associate all'opzione tariffaria</i>	

Modulo 4 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita a clienti del mercato vincolato, predisposte ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato;								
Denominazione esercente								
Codice esercente	E							
Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1 Codice identificativo opzione 								
Quadro 4 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPZIONE TARIFFARIA ULTERIORE PER IL SERVIZIO DI VENDITA A CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO 4.1 - Descrizione delle caratteristiche dell'opzione che la differenziano dalla componente CCA, nonché dei servizi ad essa associati <i>L'esercente descrive le caratteristiche dell'opzione tariffaria ulteriore per il servizio di vendita a clienti del mercato vincolato evidenziando le differenze rispetto alla componente CCA. L'esercente descrive, inoltre, gli eventuali servizi aggiuntivi associati all'opzione.</i> 4.2 - Stime dell'ambito di applicazione <i>L'esercente fa una stima del numero di clienti finali, della potenza complessivamente impegnata e dei consumi complessivi che si attende di ottenere dall'opzione tariffaria in oggetto.</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">N. Clienti</th> <th style="width: 25%;">Potenza impegnata</th> <th style="width: 50%;">Consumo annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			N. Clienti	Potenza impegnata	Consumo annuo			
N. Clienti	Potenza impegnata	Consumo annuo						

Modulo 5 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per utenze domestiche in bassa tensione, predisposte ai sensi dell'articolo 23 del Testo integrato.

Denominazione esercente _____
Codice esercente E _____

Quadro 1 - DESCRIZIONE

A ciascuna opzione ulteriore per il servizio di trasporto e vendita per utenze domestiche in bassa tensione (predisposta ai sensi dell'articolo 23 del Testo integrato) l'esercente assegna un nome (denominazione opzione) e un codice (codice identificativo opzione). Il nome e il codice devono corrispondere a quanto indicato nel Modulo 1. Il codice identificativo dell'opzione viene riportato in testa ad ogni pagina del presente modulo 5.

1.1 - Denominazione opzione _____

1.2 - Codice identificativo opzione _____

La tipologia contrattuale è quella definita al comma 2.2, lettera a) del Testo integrato. L'esercente, qualora l'accesso all'opzione sia sottoposto a particolari condizioni (per esempio potenza a disposizione superiore a una certa soglia), indica il sottoinsieme di contratti ai quali l'opzione è destinata (per esempio contratti con potenza a disposizione superiore a 1,5 kW).

1.3 - Tipologia contrattuale _____

1.4 - Sottoinsieme della tipologia al quale viene offerta l'opzione _____

L'esercente indica, quindi, il tipo di opzione oggetto della scheda (monoraria, bioraria, multioraria, e altro).

1.5 - Tipo di opzione _____

Quadro 2 - CORRISPETTIVI

2.1 - Corrispettivi unitari diversi dalla componente PV di cui al comma 22.4 del Testo integrato

L'esercente riporta di seguito i corrispettivi unitari previsti dall'opzione proposta (che non comprendono le componenti A e UC e la componente PV). Per ciascun corrispettivo l'esercente indica (a) l'unità di misura nella quale è espresso (centesimi euro/punto di prelievo per anno, centesimi euro/kWh per anno, centesimi euro/kWh, ecc.) e (b) il valore unitario (che non comprende le componenti A e UC e la componente PV). Nella colonna (c) - Note - l'esercente riporta eventuali restrizioni al campo di applicazione ed indica se ed in quale proporzione il corrispettivo è a copertura di costi associati a previsioni contrattuali diverse e migliorative rispetto a quelle fissate dalla deliberazione n. 200/99.

2.1.1 - Corrispettivi fissi

a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note

2.1.2 - Corrispettivi di potenza

a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note

2.1.3 - Corrispettivi di energia

a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note

2.2 - Corrispettivo a copertura dei costi di combustibile dell'energia elettrica per opzioni tariffarie ulteriori per i servizi di vendita per utenze domestiche in bassa tensione.

L'esercente specifica se intende applicare una componente a copertura di combustibile dell'energia elettrica pari alla componente PV di cui al comma 22.4 del Testo integrato oppure, in caso contrario, precisa quale corrispettivo intende applicare.

2.2.1 - Si intende applicare un corrispettivo a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica pari alla componente PV di cui al comma 22.4 del Testo integrato?

SI ☐

NO ☐

2.2.2 - Se la risposta è no, specificare il corrispettivo a copertura dei costi di combustibile che si intende applicare.

a - Unità di misura	b - Valore (centesimi di euro)	c - Note

Modulo 5 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per utenze domestiche in bassa tensione, predisposte ai sensi dell'articolo 23 del Testo integrato.	
Denominazione esercente	
Codice esercente	E
Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1	
Codice identificativo opzione	
Quadro 3 - MODALITA' APPLICATIVE	
3.1 - Nozione di potenza 3.1.1 - La nozione di potenza impegnata rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza è quella di cui all'articolo 1 del Testo integrato? SI ☐ NO ☐ 3.1.2 - Se la risposta è no, specificare la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza 3.2 - Maggiorazioni sui superi <i>L'esercente indica se sono previste maggiorazioni dei corrispettivi per prelievi di potenza che vadano oltre determinate soglie. In caso affermativo, dovrà specificare la soglia al di là della quale scattano le maggiorazioni (ad esempio potenza disponibile) e descrivere le maggiorazioni (corrispettivi).</i> 3.2.1 - Sono previste maggiorazioni dei corrispettivi di potenza per prelievi che superino determinate soglie? SI ☐ NO ☐ 3.2.2 - Se la risposta è sì, come viene identificata la soglia al di là della quale scattano le maggiorazioni? 3.2.3 - Descrizione delle eventuali maggiorazioni 3.3 - Fasce orarie 3.3.1 - L'opzione presenta corrispettivi differenziati per fasce orarie? SI ☐ NO ☐ 3.3.2 - Se la risposta è sì, dette fasce orarie sono quelle previste all'articolo 1 del Testo integrato? SI ☐ NO ☐ 3.3.3 - Se la risposta è no, è necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata 3.4 - Modalità di applicazione dei corrispettivi di potenza <i>Nel caso di differenziazione oraria dei corrispettivi di potenza l'esercente ne precisa le modalità di addebito. L'esercente barra la casella relativa alla modalità a) se i corrispettivi unitari di potenza espressi in centesimi di euro/kW sono riferiti in relazione alla potenza incrementale, così come era previsto dal provvedimento CIP n. 44/80 e successive modificazioni in materia di tariffe multiorarie. Altrimenti l'esercente barra la casella corrispondente alla modalità b) e specifica le modalità di addebito.</i> 3.4.1 - Modalità di applicazione dei corrispettivi di potenza, quando sono differenziati per fascia oraria. a) calcolati sulla potenza incrementale ☐ b) altro ☐ 3.4.2 - Specificare le modalità applicative se si sceglie la voce b) 3.5 - Altre modalità applicative	

Modulo 5 - Modulo individuale per la proposta di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per utenze domestiche in bassa tensione, predisposte ai sensi dell'articolo 23 del Testo integrato.		
Scheda individuale opzioni tariffarie ulteriori domestiche		
Denominazione esercente		
Codice esercente	E	
Riportare il Codice identificativo opzione come indicato al punto 1.2 del Quadro 1 Codice identificativo opzione		
Quadro 4 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPZIONE TARIFFARIA ULTERIORE DOMESTICA E STIME DI APPLICAZIONE		
4.1 - Descrizione delle caratteristiche dell'opzione che la differenziano dalle tariffe D2 e D3, nonché dei servizi ad essa associati.		
<i>L'esercente descrive le caratteristiche dell'opzione tariffaria ulteriore per i servizi di trasporto e di vendita per le utenze domestiche in bassa tensione evidenziando le differenze rispetto alle tariffe D2 e D3. L'esercente descrive, inoltre, gli eventuali servizi aggiuntivi associati all'opzione specificando le eventuali previsioni contrattuali migliorative rispetto a quelle fissate dalla deliberazione n. 200/99.</i>		
4.2 - Stime dell'ambito di applicazione L'esercente fa una stima del numero di clienti finali, della potenza complessivamente impegnata e dei consumi complessivi che si attende di ottenere dall'opzione tariffaria in oggetto.		
N. Clienti	Potenza impegnata	Consumo annuo

02A11793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epsoclar»

Estratto decreto NCR n. 402 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EPSOCLAR, anche nelle forme e confezioni: «25.000 UI/ 5 ml soluzione iniettabile per infusione endovenosa» 10 flaconi 5 ml.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, codice fiscale n. 01233940467.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «25.000 UI/ 5 ml soluzione iniettabile per infusione endovenosa» 10 flaconi 5 ml - A.I.C. n. 030705040 (in base 10) - 0X91DJ (in base 32) - classe: «A per uso ospedaliero H».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Laboratoires Leurquin Mediolanum S.A. stabilimento sito in Neuilly-Sur-Marne (Francia), Rue Ampere 68-84 - Z.I. des Chanoux (produzione dei flaconi); Biologici Italia Laboratories S.r.l. stabilimento sito in Novate Milanese (Italia), via Cavour n. 41-43 (controlli e confezionamento); Serpero S.p.a. stabilimento sito in Masate (Italia), via Filippo Serpero (tutte); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Italia), via B. Buozzi n. 2 (controllo pirogeni).

Composizione: un flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: eparina sodica (purificata da edta) 25000 UI;

eccipienti: clorocresolo 4 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11827

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina»

Estratto decreto n. 403 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TACHIPIRINA, anche nelle forme e confezioni: «1 g compresse effervescenti divisibili» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1 g compresse effervescenti divisibili» 12 compresse - A.I.C. n. 012745143 (in base 10), 0D4YFR (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: acido citrico 1500 mg; sodio carbonato 900 mg; sodio bicarbonato 500 mg; sorbitolo 405 mg; sodio benzoato 95 mg; aroma di arancio 50 mg; acesulfame k 40 mg; dimeticone 6 mg; sodio docusato 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio, mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11834

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Germoral collutorio»

Estratto decreto n. 409 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GERMORAL COLLUTORIO nella confezione «0,2% + 0,02% Collutorio» flacone 150 ml, con variazione della denominazione in «Septisterril», precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico con numero di registrazione n. 17154 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: alchil-dimetil-benzil ammonio saccarinato; 2,4 diclorobenzil alcool;

titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede in Milano, via Giotto n. 19, codice fiscale n. 00772350153;

confezione autorizzata: «0,2% + 0,02% collutorio» flacone 150 ml - A.I.C. n. 035531019 (in base 10), 11WB8C (in base 32);

officina di produzione, confezionamento e controllo: Face laboratori farmaceutici S.p.a., sita in via Albisola n. 49 - Genova Bolzaneto;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma a) ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centotantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo, potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Germa S.p.a. titolare dell'A.I.C.

02A11833

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Septi steril super alcolico»

Estratto decreto n. 416 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SEPTI STERIL SUPER ALCOLICO nelle confezioni «0,5% soluzione cutanea» flacone 100 ml, «0,5% soluzione cutanea» flacone 250 ml, «0,5% soluzione cutanea» flacone 1 litro e «0,5% soluzione cutanea» flacone 5 litri, con variazione della denominazione in «Maxisteril», precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico con numero di registrazione 9672 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Germa S.p.a., con sede in Milano, via Giotto n. 19, codice fiscale n. 00772350153.

Confezioni autorizzate:

«0,5% soluzione cutanea» flacone 100 ml - A.I.C. n. 034732014 (in base 10), 113XZG (in base 32);

«0,5% soluzione cutanea» flacone 250 ml - A.I.C. n. 034732026 (in base 10), 113XZU (in base 32);

«0,5% soluzione cutanea» flacone 1 litro - A.I.C. n. 034732040 (in base 10), 113Y08 (in base 32);

«0,5% soluzione cutanea» flacone 5 litri - A.I.C. n. 034732053 (in base 10), 113Y0P (in base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo: Face Laboratori Farmaceutici S.p.a., sita in via Albisola n. 49 - Genova Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma a) ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centotantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Germa S.p.a. titolare dell'A.I.C.

02A11828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vagifem»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 461 del 24 luglio 2002

Medicinale: VAGIFEM.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Bagsvaerd, Novo Allè, cap DK - 2880, Danimarca.

Variazione A.I.C.: 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica delle specifiche del prodotto finito, relativamente alla estensione del limite di validità della perdita di essiccamento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 028894018 - 15 sistemi monodose 25 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 028894018 - «25 mg compresse vaginali» 15 compresse vaginali in applicatori.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxifar»

Estratto decreto n. 400 del 3 settembre 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUOXIFAR, rilasciata alla società Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42 - Italia, codice fiscale n. 01393930019, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «20 mg compresse solubili» 12 compresse (codice A.I.C. n. 034917029) viene autorizzata la confezione «20 mg compresse orosolubili» 28 compresse (codice A.I.C. n. 034917043).

In sostituzione della confezione «20 mg capsule rigide» 12 capsule (codice A.I.C. n. 034917031) viene autorizzata la confezione «20 mg capsule» 28 capsule (codice A.I.C. n. 034917056).

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg compresse orosolubili» 28 compresse; A.I.C. n. 034917043 (in base 10), 119LPM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa solubile.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,67 mg; saccarina sodica 11,19 mg; mannitolo 14,56 mg; sorbitolo 6,71 mg; aroma di anice 2,24 mg; aroma di menta piperita 1,12 mg; silicio diossido colloidale 5,93 mg; amido modificato starch 1500 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; polivinilpirrolidone 41,38 mg.

Confezione: «20 mg capsule» 28 capsule - A.I.C. n. 034917056 (in base 10), 119LQ0 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; gelatina 65 mg; biossido di titanio 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo convulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034917029, 034917031 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A11832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Airtal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 477 del 4 settembre 2002

Medicinale: AIRTAL.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfama S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 08022 Barcellona, Ronda General Mitre, 151 - Spagna (ES).

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: latte magro in polvere 2,789 g, saccarina sodica 0,05 g, silice colloidale anidra 0,006 g, aroma caramello 0,050 g, aroma panna 0,050 g;

a: sorbitolo 2,639 g, saccarina sodica 0,010 g, aspartame (E-951) 0,010 g, silice colloidale anidra 0,006 g, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa) 0,018 g, titanio diossido (E-171) 0,012 g, aroma latte 0,100 g, aroma caramello 0,050 g, aroma panna 0,050 g.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 032773032 - «100 mg granulato» 30 bustine di granulato.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 032773032 - «100 mg granulato» 30 bustine di granulato, varia a: «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribotrex»*Estratto provvedimento A.I.C. n. 487 del 4 settembre 2002*

Medicinale: RIBOTREX.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 10128980157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina;

infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti);

infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti);

infezioni odontostomatologiche;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

uretriti non gonococciche (da *chlamydia trachomatis*);

ulcera molle (da *haemophilus ducreyi*).».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028177018 - «250 mg capsule» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028177020 - «1500 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone 38 ml;

A.I.C. n. 028177032 - «500 mg compresse divisibili» 3 compresse divisibili;

A.I.C. n. 028177044 - «600 mg compresse rivestite» 8 compresse rivestite (sospesa);

A.I.C. n. 028177057 - «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone 600 mg (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «250 mg capsule» 6 capsule (A.I.C. n. 028177018), «600 mg compresse rivestite» 8 compresse rivestite (A.I.C. n. 028177044), «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone 600 mg (A.I.C. n. 028177057), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A11829GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 7 *

€ 0,77